



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti

Servizio appalti
Ufficio gare

☒ Via Dogana, 8 – 38122 Trento
☎ 0461.496444 – ☒ 0461.496422
serv.appalti@pec.provincia.tn.it

NOTA DI CHIARIMENTO

Trento, **4 DIC. 2015**

Prot. n. S171/2014/ **627188** /3.5-748/15

Oggetto: **gara d'appalto per l'affidamento del "SERVIZIO DI PULIZIE AMBIENTALI ORDINARIE E PERIODICHE DELLO STABILE SEDE DELLA FONDAZIONE COMUNITÀ DI ARCO, UBICATO IN VIA STRAPPAZOCHE, N. 18 – 38062 - ARCO (TN)".**

A seguito della richiesta di chiarimento formulata da un concorrente interessato a partecipare alla procedura in oggetto, il competente Ente delegante - FONDAZIONE COMUNITÀ DI ARCO, con nota prot. n. 4071 dd. 03/12/2015 ha fornito la seguente risposta:

Quesito:

L'art. 8 del Capitolato speciale d'appalto "Monte ore annuo minimo necessario per l'espletamento del servizio" prevede che: *"Il monte ore annuo netto di lavoro effettivo necessario per l'espletamento del servizio di pulizia ordinaria e periodica è fissato in minimo n. 12.000 ore annue. L'appaltatore dovrà garantire l'effettuazione del monte ore annuo netto di lavoro effettivo dichiarato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. In caso di mancato rispetto del monte ore dichiarato saranno applicate le penali di cui al successivo art. 33".*

Si osserva che tale monte ore minimo non può essere garantito: infatti anche considerando che le ore richieste verranno realizzate da operai di II livello, l'importo a base d'asta è sufficiente solo a coprire il relativo costo della manodopera (Ore anno 12.000 x € 15,84 Costo ora = € 190.080,00 x 4 anni = € 760.320,00) senza considerare che il servizio viene eseguito da operai sia di II, III e IV livello e gli ulteriori costi derivanti dalla fornitura di materiale, sicurezza a carico dell'impresa, costi di gestione, ecc.

Si chiede pertanto di rimodulare la base d'asta, oppure di adeguare il monte ore richiesto.

Risposta:

"Per rispondere al quesito occorre tenere presente il quadro normativo di riferimento nonché quanto previsto dalle norme di gara.

Gli articoli 86, comma 3-*bis* e 89, comma 3, D.lgs. n. 163/2006 stabiliscono che le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico dell'appalto sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato sulla base di apposite tabelle predisposte dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Tuttavia, secondo l'orientamento giurisprudenziale costante, le suddette tabelle ministeriali pongono regole di azione della Pubblica Amministrazione ai fini della corretta predisposizione dei bandi di gara, nonché della valutazione delle soglie di anomalia delle offerte dei partecipanti a gare d'appalto, e non si propongono, invece, di determinare una misura del costo del lavoro rilevante agli effetti degli appalti pubblici in via autoritativa, quale intervento regolatorio sui prezzi a fini amministrativi (in tal senso, si vedano: Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 novembre 2002, n. 6415; TAR Lombardia, Brescia, 23 ottobre 2007, n. 915; TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, 23 giugno 2008, n. 154).

Conseguentemente, al Decreto Ministeriale di determinazione periodica del costo del lavoro non può che attribuirsi un valore meramente ricognitivo del costo del lavoro formatosi in un certo settore merceologico

sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, non potendo, peraltro, mediante l'imposizione di determinati parametri nella formulazione delle offerte, eventualmente pregiudicare la partecipazione alle procedure di gara di operatori economici che, per particolari ragioni giuridico-economiche, valutate dalla stazione appaltante in sede di accertamento della congruità dell'offerta, possano presentare offerte più vantaggiose.

La giurisprudenza amministrativa consolidatasi nel tempo, ritiene che le tabelle siano suscettibili di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali svolte dall'offerente che, evidenziando una particolare organizzazione imprenditoriale, rimettono alla stazione appaltante ogni valutazione tecnico-discrezionale di congruità (TAR Campania, Sez. VIII, 2.07.2010, n. 16568).

Inoltre, i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell'offerta, di modo che l'eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo non legittima di per sé un giudizio di anomalia, potendo essere accettato quando risulti di lieve entità e sia puntualmente giustificato.

Per queste motivazioni:

- considerato che l'importo a base di gara e il monte ore minimo indicato, risultano essere comprovati anche dai ribassi presentati negli anni scorsi;
- dato atto che lo scostamento del costo del lavoro sopra richiamato può ritenersi giustificato e di lieve entità rispetto alle tabelle ministeriali di settore;
- visto che i costi per la sicurezza (rischi interferenti) sono già stati contabilizzati nel DUVRI;
- vista la possibilità per le ditte offerenti di fare ricorso a benefici contributivi e/o fiscali per ridurre il costo del lavoro anche attraverso agevolazioni per l'acquisto di veicoli e attrezzature a basso impatto ambientale, per servizi di certificazioni e consulenze, per l'avvio del progetto imprenditoriale, per spese di gestione nei primi anni di attività (utenze, interessi passivi per mutui, affitto locali, etc.), per investimenti fissi necessari all'avvio all'impresa (computer, programmi di base, macchinari, attrezzature), per la formazione del personale, progettazione di campagne di marketing, etc.;
- considerato che la durata pluriennale del contratto consente una più funzionale pianificazione della gestione aziendale con contestuale miglioramento della qualità delle prestazioni effettuate e riduzione dei costi generali;

si ritiene che il valore economico dell'appalto rispetto al monte ore minimo previsto, nei limiti indicati in motivazione, sia congruo ed in linea con i parametri utilizzati anche da altre Amministrazioni Pubbliche in appalti analoghi".

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -